

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1816 del 22/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta C.A.M.P.I. SRL con sede legale ed impianto in Comune di Ferrara, Via Diamantina, 15. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE, autorizzata con atto di Autorizzazione Unica ambientale n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1724 del 10/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 1231/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. **Ditta C.A.M.P.I. SRL** con sede legale ed impianto in Comune di Ferrara, Via Diamantina, 15. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE**, autorizzata con atto di Autorizzazione Unica ambientale n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata in data 13/12/2019, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara , registrata al P.G. comunale n. 156830, trasmessa dallo SUAP il 20/12/2019 (Pratica Suap n. 2701/2019) e assunta al P.G. di ARPAE n. 196257 in data 20/12/2019 dalla **Ditta C.A.M.P.I. SRL** con sede legale ed impianto in Comune di Ferrara, Via Diamantina, 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di **COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE**, autorizzata con atto di Autorizzazione Unica ambientale n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017, adottata da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara , ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera autorizzata con l'AUA su citata;

VISTO il d.p.r. 13 marzo 2013 n° 59, "regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (aua) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del d.p.r. n. 59/2013 che attribuisce alla provincia o a diversa autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/1995;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017, adottata da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nella realizzazione di tre nuove emissioni in atmosfera derivanti da attività di verniciatura (E15, E16) e sabbiatura (E17);

CONSIDERATO che l'emissione E14 (saldatura) autorizzata con l'Autorizzazione Unica ambientale n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017, adottata da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara non è stata ancora realizzata;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/21190 del 10/02/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"*, per le nuove emissioni in atmosfera E15, E16 derivanti dalle attività di verniciatura ed E17 derivante dall'attività di sabbiatura;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot.Gen. n. 24153 del 14/02/2020 con la quale sono state richieste le seguenti integrazioni, formulate alla ditta, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara, con nota di questo servizio Prot.Gen. n. 26410 del 18/02/2020:

- fornire per ogni prodotto utilizzato nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura le relative schede di sicurezza, comprensivi dei quantitativi per singolo prodotto utilizzato.

VISTA la nota Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 21-02-2020, acquisita al Prot.Gen.di Arpae n. 28646 del 21/02/2020, con la quale è stato comunicato alla ditta e agli enti interessati la suddetta richiesta di integrazione atti ai fini istruttori, con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

VISTE le integrazioni pervenute dalla ditta, acquisite al Prot. Gen. di Arpae n. 37127 in data 27/02/2020, con le quali sono stati precisati i prodotti e i quantitativi utilizzati su base annua (i quantitativi sono stati stimati in base alle lavorazioni da effettuare) per il nuovo impianto di verniciatura e sabbiatura;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 35949 del 05/03/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di valutare le precitate integrazioni e di fornire allo scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. Gen. n. 42709 del 18-03-2020 con la quale, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, è stata espressa una valutazione favorevole alla modifica dell'Autorizzazione Unica ambientale vigente, ma proponendo per le nuove emissioni E15, E16 ed E17, limiti da rispettare per gli inquinanti che differiscono in parte da quelli proposti dalla Ditta, in quanto si è tenuto conto di quanto previsto al punto 4.7 dell'allegato 4 della D.G.R. E.R. 1769/2010, le cui indicazioni (per E15 ed E16) sono più attinenti rispetto a quanto riportato al punto 4.13.46 della Determina n° 4606/1999, e di quanto previsto al punto 8 del punto 4.7 dell'allegato 4 della D.G.R. E.R. 1769/2010, le cui indicazioni (per quanto concerne l'emissione E17 che è considerata una attività accessoria) sono più attinenti rispetto a quanto riportato al punto 4.13.11 della Determina n° 4606/1999 (criteri CRIAER), confermando invece in toto i sistemi di abbattimento proposti dall'impresa;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 05/02/2020, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 18808 in data 05/02/2020, con la quale sono stati trasmessi i pareri dell'AUSL di Ferrara e del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara;

CONSIDERATO che nel parere del Servizio Ambiente del Comune è stato dichiarato che NULLA OSTA, per quanto di competenza comunale, al rilascio della modifica dell'AUA 2769/17 alla ditta C.A.M.P.I srl. nella figura del sig.re Enrico Dall'Arche in qualità di legale rappresentante, per lo svolgimento della attività di fabbricazione macchine per l'industria chimica specificando che:

- la ditta ha dichiarato che non vi sono modifiche per quanto attiene al titolo autorizzativo acque reflue e rumore;
- la modifica di AUA è richiesta per l'introduzione di tre nuovi punti emissivi;
- l'Asl ha espresso, con nota assunta al PG 10712/2020, parere favorevole purché i punti di emissione siano conformi a quanto dichiarato nella relazione;
- "Per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza valgono le prescrizioni dell'atto di AUA 2769/17, parte A Scarichi idrici punti 1,2,3 e il punto 4 già ottemperato dalla Ditta può essere tolto dal provvedimento autorizzativo;
- Per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del Regolamento del comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013 valgono le prescrizioni dell'atto di AUA n. 2769/17;

- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico”;

VISTO il precitato parere dell’AUSL di Ferrara relativo alla richiesta, presentata dalla ditta C.A.M.P.I SRL, sita in Ferrara, via Diamantina 15, di modifica sostanziale dell’AUA per l’attività di “lavorazioni meccaniche e produzione di energia nel quale è stato specificato che l’attività rientra nell’elenco delle industrie insalubri (DM.5/9/94) in quanto può essere classificata al n.6 di I° classe-lett.C, al n22 di I° classe-lett.C, al n.25 di I° classe-lett.C);

CONSIDERATO che gli scarichi contrassegnati con “SM3” (che immette nel “Canale Cittadino”) “SM4”, “SM5”, “SM6”, “SM7” (che immettono nel fosso consorziale), derivanti unicamente dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle meteoriche di dilavamento delle aree esterne nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva in quanto adibite esclusivamente a parcheggio, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 e non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell’atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all’approvazione dell’assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Dr.ssa. Tatone Apollonia Cinzia, titolare di Indennità di Funzione Unità A.U.A. ed Autorizzazioni Settoriali;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **C.A.M.P.I. - S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01042580389, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Diamantina n.15, per la modificata dell'attività di **COSTRUZIONE APPARECCHI E MACCHINARI PER INDUSTRIE autorizzata** con atto di Autorizzazione Unica ambientale n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017, adottata da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nel corpo idrico superficiale denominato *"Canale Cittadino"*, derivanti dall'insediamento, costituiti da scarichi domestici nei quali confluiscono anche acque

meteoriche, sono quelli contrassegnati con le lettere “Sn1” e “Sn2” nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;

2. I sistemi di trattamento (filtro e vasca a ossidazione totale) dovranno essere periodicamente manutentati;
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni individuate nell’elaborato grafico allegato al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. e emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E13 (esistente), E14 , E15, E16, E17 (nuove)** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E13 saldatura (esistente)	E14 saldatura (nuova)	E15 verniciatura (nuova)	E16 verniciatura (nuova)	E17 sabbatura (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	6.500	1.560	26.400	26.400	26.400
Durata (ore/giorno)	3	3	8	8	8
Frequenza (volte/giorno)	2	2	1	1	1
Altezza minima (m)	13	13	7,5	7,5	7,5
Inquinanti (mg/Nm ³)					
Materiale particellare	10	10	3	3	10
COV (espressi come C- organico totale)	-	-	50	50	-
Ossidi di azoto (NO ₂)	5	5	-	-	-
Monossido di carbonio	10	10	-	-	-
Sistema di abbattimento	Ciclone	Filtri a Tessuto	Pre filtri a cartone e filtri a reti in acciaio	Pre filtri a cartone e filtri a reti in acciaio	Filtri a cartucce in poliestere

3. Per le emissioni **E14, E15, E16, E17 (nuove)** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- a) La data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E14, E15, E16, E17**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo al Comune di Ferrara e ad Arpae;
 - b) Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
 - c) Dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a **scelta ed un prelievo** il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Ferrara e ad Arpae;
 - d) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E13, E14, E15, E16, E17** con **periodicità almeno annuale**;
 - e) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 - f) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 - g) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
 - h) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il

valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

- i) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
 - j) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
 - k) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
 - l) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.
4. Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;
5. Gli effluenti provenienti da eventuali lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);
- Le **EMISSIONI E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12** costituite da sfiati e ricambi d'aria, esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, non necessitano di autorizzazione ai sensi del Titolo I, Parte quinta del d.lgs. N. 152/2006;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Comune di Ferrara segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'atto di Autorizzazione Unica ambientale n. DET-AMB-2017-2769 del 30/05/2017, adottata da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'ufficio Suap una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello Suap.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Suap, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.